

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4840 del 29/09/2021 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA RMD GARAGE S.R.L.S. ATTIVITÀ: DISTRIBUTORE CARBURANTI SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), S.S. N. 10 KM. 169+650 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-4941 del 27/09/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta RMD GARAGE S.R.L.S. (C.F. 02918400348), con sede legale in Parma (PR), Tangenziale del Ducato n. 555/A, trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni in data 3/06/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 87935 del 4/06/2021, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*distributore carburanti*" da svolgersi nello stabilimento sito in Castel San Giovanni, S.S. n. 10 Km. 169+650, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 95993 del 18/06/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti prot. n. 120486 del 2/08/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è relativa al titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 richiesto dalla ditta RMD GARAGE S.R.L.S. per lo scarico (**S1**), recapitante in pubblica fognatura, costituito da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del distributore (avente una superficie totale di mq. 550) trattate mediante un impianto in continuo (vasca compatta con sezione di dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza)

della Ditta Depur Padana Acque Mod. GN 20;

- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI" nella Planimetria "Stato di fatto – Richiesta AUA – Planimetria impianto fognario stato attuale - 01/06/2021" allegata all'istanza ed è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento;
- presso l'insediamento è presente anche lo scarico S2 costituito da acque reflue domestiche dei servizi igienici, anch'esso recapitante in pubblica fognatura e non soggetto ad autorizzazione;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 125194 del 10/08/2021 è stato chiesto al Comune di Castel San Giovanni, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'atto di assenso sopracitato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;
- con nota prot. RT013391-2021-P del 28/06/2021, acquisita agli atti prot. n. 100677 del 28/06/2021, il gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa ha rilasciato il parere di conformità contenente le prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura per lo scarico in pubblica fognatura della ditta RMD GARAGE S.R.L.S.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta RMD GARAGE S.R.L.S. (C.F. 02918400348), con sede legale in Parma (PR), Tangenziale del Ducato n. 555/A, per l'attività di "distributore carburanti" da svolgersi nello stabilimento sito in Castel San Giovanni, S.S. n. 10 Km. 169+650, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
2. **di impartire**, per lo scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento, avente recapito in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi totali;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base alla superficie drenata e piovosità media della zona;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del

Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

- gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

4. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.